

REGOLAMENTO (CE) N. 3317/94 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1994

che stabilisce le disposizioni generali relative all'autorizzazione ad esercitare la pesca nelle acque di un paese terzo nell'ambito di un accordo di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali⁽⁴⁾, spetta al Consiglio deliberare sulle disposizioni generali relative ai permessi di pesca applicabili ai pescherecci comunitari che operano, nel quadro di un accordo di pesca tra la Comunità ed un paese terzo, nelle acque del paese terzo in questione;

considerando che, per garantire una gestione efficace e trasparente delle attività di pesca esercitate dai pescherecci comunitari, nel contesto degli accordi di pesca conclusi tra la Comunità e i paesi terzi, è necessario che ciascuno Stato membro provveda, da un lato, a rilasciare ai pescherecci, che hanno ottenuto una licenza di pesca di un paese terzo, l'autorizzazione ad esercitare tale attività di pesca e, dall'altro, a vietare l'esercizio della pesca nelle acque dei paesi terzi ai pescherecci sprovvisti di tale autorizzazione, affinché siano rispettati gli impegni assunti dalla Comunità nei riguardi del paese terzo in questione;

considerando che occorre stabilire le procedure che la Commissione e lo Stato membro di bandiera devono seguire per consentire la gestione delle attività in questione e che è necessario prevedere la modalità di applicazione per l'attuazione, di procedure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni generali relative alle attività di pesca dei pescherecci comunitari nelle acque di un paese terzo, nell'ambito di un accordo di pesca concluso tra la Comunità e il paese terzo in questione, per quanto dette attività siano subordinate all'esigenza di una licenza di pesca del paese terzo in parola.

2. Solo i pescherecci ai quali è stato rilasciato un « permesso di pesca-accordo di pesca » valido possono

esercitare attività di pesca, nel quadro di un accordo concluso tra la Comunità ed un paese terzo, nelle acque del paese terzo in questione.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) « licenza di pesca del paese terzo »: un'autorizzazione in qualsivoglia forma, rilasciata dal paese terzo, ad esercitare attività di pesca nella sua zona di pesca;
- b) « permesso di pesca-accordo di pesca »: un'autorizzazione di pesca, in qualsivoglia forma, concessa ad un peschereccio comunitario, a complemento della licenza di pesca di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3690/93⁽⁵⁾, dallo Stato membro di bandiera, nel quadro di un accordo di pesca concluso tra la Comunità ed un paese terzo, la quale consente al peschereccio in questione di esercitare le attività di pesca di cui alla lettera a).

Articolo 3

Lo Stato membro di bandiera concede e gestisce il permesso di pesca-accordo di pesca per i pescherecci battenti la sua bandiera secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

Articolo 4

1. Lo Stato membro di bandiera non concede il permesso di pesca-accordo di pesca qualora il peschereccio in questione non abbia una licenza di pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 3690/93, ovvero qualora la licenza sia stata ritirata temporaneamente o definitivamente ai sensi dell'articolo 5 del suddetto regolamento. Il permesso di pesca-accordo di pesca concesso perde efficacia quando la licenza di pesca emessa per un determinato peschereccio è stata ritirata definitivamente; esso viene sospeso quando la licenza di pesca è stata ritirata temporaneamente.

2. Lo Stato membro di bandiera concede immediatamente il permesso di pesca-accordo di pesca quando il peschereccio in questione ha ottenuto la licenza di pesca del paese terzo.

Articolo 5

1. Lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione, per i pescherecci battenti la sua bandiera, le domande di rilascio di licenze di pesca del paese terzo per l'esercizio di attività di pesca nel quadro delle possibili

⁽¹⁾ GU n. C 310 del 16. 11. 1993, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. C 20 del 24. 1. 1994, pag. 54.

⁽³⁾ GU n. C 34 del 2. 2. 1994, pag. 73.

⁽⁴⁾ GU n. L 171 del 6. 7. 1994, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 93.